

Comune di Verzino



Comune di Verzino

(Provincia di Crotone)

Indirizzo: Via G. Rodari – C. A. P. 88819 – Tel. 0962 763044 – Fax 0962 763749

Verzino, 06/04/2021

Ordinanza n. 21/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – Sospensione delle attività scolastiche in presenza relativamente alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado del plesso di Verzino sino al 21.04.2021.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. - Serie generale n. 52 del 02.03.2021;

Visto il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 01.04.2021);

Preso atto che l'art. 2 del sopra citato Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 rubricato “*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*”, al primo comma, stabilisce:

*“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio**”;*

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate per l'emergenza COVID – 19, da ultimo la n. 21 del 4 aprile 2021;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a causa delle varianti del virus e l'incremento dei casi sul territorio comunale con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;

- che sono stati comunicati, da parte dell'ASP, casi di positività accertata di alunni frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Verzino;

Sentito, per le vie brevi, il Direttore del Dipartimento- Area Prevenzione – dell'ASP di Crotone;

Ritenuto necessario, sussistendone le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 sopra richiamato, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*, **la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, dal 07.04.2021 al 21.04.2021,**

consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica;

AUTORIZZA

L'apertura dell'Ufficio Segreteria che rimarrà operativo nel rispetto dei protocolli Covid-19, garantendo il diritto allo studio di tutti gli studenti con l'applicazione a distanza;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
 - 2) Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone;
 - 3) Prefettura di Crotone;
 - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
 - 5) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
 - 6) Polizia Municipale;
 - 7) Stazione Carabinieri di Verzino.

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

f.to Il Sindaco
Giuseppe Antonio Cozza

Comune di Verzino



Comune di Verzino

(Provincia di Crotone)

Indirizzo: Via G. Rodari – C. A. P. 88819 – Tel. 0962 763044 – Fax 0962 763749

Verzino, 06/04/2021

Ordinanza n. 21/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – Sospensione delle attività scolastiche in presenza relativamente alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado del plesso di Verzino sino al 21.04.2021.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. - Serie generale n. 52 del 02.03.2021;

Visto il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 01.04.2021);

Preso atto che l'art. 2 del sopra citato Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 rubricato “*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*”, al primo comma, stabilisce:

*“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio**”;*

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate per l'emergenza COVID – 19, da ultimo la n. 21 del 4 aprile 2021;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a causa delle varianti del virus e l'incremento dei casi sul territorio comunale con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;

- che sono stati comunicati, da parte dell'ASP, casi di positività accertata di alunni frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Verzino;

Sentito, per le vie brevi, il Direttore del Dipartimento- Area Prevenzione – dell'ASP di Crotone;

Ritenuto necessario, sussistendone le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 sopra richiamato, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*, **la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, dal 07.04.2021 al 21.04.2021,**

consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica;

AUTORIZZA

L'apertura dell'Ufficio Segreteria che rimarrà operativo nel rispetto dei protocolli Covid-19, garantendo il diritto allo studio di tutti gli studenti con l'applicazione a distanza;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
 - 2) Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone;
 - 3) Prefettura di Crotone;
 - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
 - 5) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
 - 6) Polizia Municipale;
 - 7) Stazione Carabinieri di Verzino.

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

f.to Il Sindaco
Giuseppe Antonio Cozza

Comune di Verzino



Comune di Verzino

(Provincia di Crotone)

Indirizzo: Via G. Rodari – C. A. P. 88819 – Tel. 0962 763044 – Fax 0962 763749

Verzino, 06/04/2021

Ordinanza n. 21/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – Sospensione delle attività scolastiche in presenza relativamente alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado del plesso di Verzino sino al 21.04.2021.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. - Serie generale n. 52 del 02.03.2021;

Visto il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 01.04.2021);

Preso atto che l'art. 2 del sopra citato Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 rubricato “*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*”, al primo comma, stabilisce:

*“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio**”;*

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate per l'emergenza COVID – 19, da ultimo la n. 21 del 4 aprile 2021;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a causa delle varianti del virus e l'incremento dei casi sul territorio comunale con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;

- che sono stati comunicati, da parte dell'ASP, casi di positività accertata di alunni frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Verzino;

Sentito, per le vie brevi, il Direttore del Dipartimento- Area Prevenzione – dell'ASP di Crotone;

Ritenuto necessario, sussistendone le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 sopra richiamato, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività ed il necessario *contact tracing*, **la sospensione delle attività didattiche in presenza esclusivamente per la classe prima della scuola secondaria di primo grado del plesso di Verzino, dal 07.04.2021 al 21.04.2021,**

consentendone lo svolgimento con modalità a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia dell'istituzione scolastica;

AUTORIZZA

L'apertura dell'Ufficio Segreteria che rimarrà operativo nel rispetto dei protocolli Covid-19, garantendo il diritto allo studio di tutti gli studenti con l'applicazione a distanza;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
 - 2) Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone;
 - 3) Prefettura di Crotone;
 - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
 - 5) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
 - 6) Polizia Municipale;
 - 7) Stazione Carabinieri di Verzino.

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

f.to Il Sindaco
Giuseppe Antonio Cozza